



Comune di Vernate

**REGOLAMENTO
SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento fanno stato:

Norme federali

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- la Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- l'Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- l'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
- l'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) del 18 maggio 2005;
- l'Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- l'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- l'Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- l'Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- l'Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 22 agosto 1990 (OIB);
- l'Ordinanza concernente l'eliminazione dei rifiuti animali del 3 febbraio 1993 (PERA);
- l'Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 1 luglio 1998 (ORSAE);

Norme cantonali

- la Legge cantonale d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975;
- la Legge cantonale d'applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb);
- il Regolamento d'applicazione della LaLPAmb del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- il Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- la Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti animali dell'8 marzo 1995 (LAOERA);
- il Piano di gestione dei rifiuti dell'ottobre 1998 (PGR);
- la Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e relativa modifica del 5 febbraio 1996 ed il suo regolamento d'applicazione del 10 settembre 1971;
- la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE);
- la legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- ogni altra disposizione applicabile.

Capitolo I Norme generali

Art. 1

Concetto

¹I servizi di raccolta e di eliminazione dei rifiuti sono istituiti come servizi pubblici. Il servizio è riservato ai rifiuti prodotti nel comprensorio comunale.

²Il presente regolamento disciplina la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nel Comune di Vernate.

³Esso è applicabile su tutto il territorio comunale. Il Municipio può autorizzare deroghe.

Art. 2

Obbligatorietà

La consegna dei rifiuti al servizio di raccolta comunale è obbligatoria per ogni detentore secondo le disposizioni del presente regolamento e può avvenire unicamente nei luoghi stabiliti dal Municipio.

Art. 3

Compiti del Comune

Il Comune:

- a) organizza la raccolta dei rifiuti urbani e dispone del loro smaltimento;
- b) organizza la raccolta separata dei rifiuti urbani riciclabili e di quelli speciali giusta il ROTR e dispone del loro smaltimento;
- c) organizza la raccolta separata e il compostaggio degli scarti vegetali non compostati dai privati;
- d) provvede alla posa di cestini per rifiuti sulle strade pubbliche e aree di svago e ne cura il regolare svuotamento;
- e) provvede a distribuire lungo le strade pubbliche gli appositi sacchetti per i proprietari di cani;
- f) informa la popolazione delle decisioni prese in merito alla gestione comunale dei rifiuti;
- g) svolge gli altri compiti affidatigli dalla legislazione superiore.

Art. 4

Esecuzione

¹L'attuazione del presente regolamento compete al Municipio. Esso stabilisce le disposizioni d'esecuzione e disciplina i particolari mediante un'ordinanza di applicazione.

²Il Municipio può eseguire i propri compiti in collaborazione con altri Comuni o affidarne l'esecuzione a terzi, anche privati.

Art. 5

Esclusione

Sono esclusi dalla raccolta ordinaria i rifiuti speciali di cui all'Art. 24 del presente Regolamento e ogni altro che non rientri nelle categorie sotto elencate, con la riserva dell'Art. 25.

Questi rifiuti dovranno essere eliminati a cura e spese di chi li

produce, conformemente alla eventuale legislazione e alle disposizioni in materia.

Art. 6

Estensione

¹Il servizio viene svolto entro il comprensorio e secondo gli itinerari

Territoriale

stabiliti dal Municipio.

²Il Municipio può, eccezionalmente, estendere il servizio lungo strade private, in particolare quando siano date le premesse tecniche di transito e di manovra dell'automezzo.

Art. 7

Utenti autorizzati

¹Il servizio di raccolta ed il centro di raccolta sono a disposizione unicamente della popolazione del Comune e delle aziende ivi domiciliate ed autorizzate a far capo a questi servizi.

²I rifiuti che non sono prodotti sul territorio comunale non possono essere raccolti e smaltiti per mezzo dei servizi predisposti dal Comune.

Art. 8

Produzione e riciclaggio dei rifiuti

Tutti gli utenti devono mettere in atto qualsiasi misura loro possibile atta a limitare la quantità dei rifiuti consegnati per la raccolta e l'eliminazione, e mettere in pratica nel maggior e miglior modo possibile, le raccolte separate ed il compostaggio dei rifiuti che si prestano a tale trattamento.

Art. 9

Stabili abitativi e complessi residenziali

¹Per stabili abitativi, alberghi e complessi residenziali il Municipio può ordinare l'esposizione dei rifiuti urbani combustibili in contenitori, di principio in ragione di un contenitore ogni quattro appartamenti o frazione superiore, come pure la realizzazione di impianti privati di compostaggio.

²L'acquisto dei contenitori, la realizzazione degli impianti di compostaggio e la relativa manutenzione sono a carico dei proprietari. Gli impianti devono essere ubicati all'interno della proprietà privata.

Capitolo II Genere dei rifiuti e organizzazione della raccolta ordinaria

A. Rifiuti urbani

Art. 10

Definizione

¹Sono definiti rifiuti urbani i rifiuti prodotti dalle economie domestiche ed i rifiuti, a questi paragonabili in quanto a composizione, provenienti da attività di produzione di beni e

servizi.

²Sono ammessi alla raccolta solo i rifiuti che possono essere immessi negli appositi sacchi.

³Sono esclusi dalla raccolta ordinaria tutti i materiali la cui evacuazione è prevista nell'ambito della raccolta dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti riciclabili, e quelli speciali di cui all'Art. 24 del presente Regolamento.

Art. 11

Organizzazione
della consegna

¹I rifiuti urbani devono essere consegnati in sacchi di plastica aventi

la capacità da 17 a 110 litri.

²I sacchi devono essere disposti ben chiusi e in modo ordinato negli appositi contenitori disposti sul territorio comunale.

³Rifiuti esposti in modo non conforme alle modalità sopra descritte non saranno prelevati dagli addetti al servizio. I responsabili potranno essere puniti a norma dell'Art. 33 del presente Regolamento.

⁴Il Municipio ha la facoltà di apportare, in ogni tempo, eventuali modifiche, secondo l'opportunità o le necessità, alle prescrizioni riguardanti la consegna dei rifiuti.

⁵Gli orari di raccolta vengono fissati dal Municipio e resi noti mediante distribuzione di un calendario per la raccolta dei rifiuti.

B. Rifiuti riciclabili

Art. 12

Definizione

Il Comune organizza la raccolta separata di materiale riciclabile o riutilizzabile presso il centro di raccolta rifiuti.

Art. 13

Organizzazione

Il Municipio distribuirà alla popolazione un calendario annuale con gli orari e i giorni di apertura del centro.

Art. 14

Vetro

¹Il Municipio procede alla posa di appositi contenitori destinati alla raccolta del vetro perso sia presso il centro di raccolta sia sul territorio comunale.

²Devono essere tolti tutti i corpi estranei quali capsule, turaccioli, paglia, plastica, ecc.

³Sono esclusi dalla raccolta i vetri di finestre, gli specchi, le lampadine e i lampadari, i tubi per l'illuminazione al neon. Tali rifiuti vanno consegnati nei centri di raccolta autorizzati.

Art. 15

Oli

Il Municipio colloca i contenitori destinati alla raccolta degli oli presso il centro di raccolta.

Art. 16
Batterie

¹Il Municipio colloca presso il centro di raccolta i contenitori destinati alla raccolta di batterie di qualsiasi tipo come carbone-zinco, alcaline-manganese e mercurio.

²Sono escluse le batterie per veicoli.

Art. 17
Alluminio

Il Municipio colloca presso il centro di raccolta i contenitori destinati alla raccolta di oggetti in alluminio come lattine, carta alu, pentole e padelle, recipienti per alimenti purché risciacquati. Gli imballaggi di ferro minuto, latta e alluminio, possono essere raccolti nel medesimo contenitore.

Art. 18
Bottiglie in PET

Il Municipio colloca presso il centro di raccolta i contenitori destinati alla raccolta delle bottiglie in PET non consegnate ai punti di vendita. Le bottiglie vanno svuotate dall'aria e chiuse con il coperchio.

Art. 19
Carta

Il Municipio colloca presso il centro di raccolta la pressa destinata alla raccolta di tutto il materiale cartaceo.

Art. 20
Vestiti

I vestiti usati ed i tessili possono essere depositati nei contenitori di organizzazioni caritatevoli / umanitarie collocati nel centro di raccolta.

Art. 21
Scarti vegetali

¹Il Municipio riserva un'area del centro di raccolta al deposito di scarti vegetali, adatti al compostaggio, proveniente da giardini.

²È ammesso alla raccolta solo tutto ciò che costituisce materia organica come il taglio d'erba e di siepi, il fogliame, gli scarti dell'orto, i piccoli rami, che può servire da nutrimento agli organismi decompositori.

³Sono esclusi dalla raccolta gli scarti da cucina e materiali inorganici come la plastica, il vetro, il metallo, i sassi.

⁴È esclusa la raccolta di tronchi e rami dal diametro superiore a 10 cm.

⁵È esclusa la raccolta di scarti vegetali ammalati o di specie problematiche, secondo le disposizioni emanate dal Servizio fitosanitario cantonale.

C. Rifiuti ingombranti

Art. 22
Definizione

¹Per rifiuti ingombranti si intendono rifiuti urbani che per le loro dimensioni o peso non trovano posto negli imballaggi autorizzati.

Art. 23

Organizzazione

I rifiuti ingombranti vanno consegnati presso il centro di raccolta secondo le date e gli orari designati dal Municipio.

Capitolo III Rifiuti speciali**Art. 24**

Definizione

Sono rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo quelli elencati nell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti (OTRif) come ad esempio i residui liquidi o fangosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina; i materiali inquinanti da idrocarburi, prodotti chimici, i residui di oli e grassi, i residui coloranti, vernici e solventi; le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi; i fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame; e i liquidi e i fanghi di ogni genere; le gomme e i pneumatici usati; i residui di bagni di sviluppo fotografico; le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile ed esplosivo; le emulsioni bituminose; tutti i residui di macellazione; le carcasse di animali; ogni genere di rifiuti e scarti vegetali infetti, residui patologici; i pesticidi, insetticidi, diserbanti; le lampade al mercurio o al neon; le batterie di veicoli; i medicinali scaduti.

Art. 25

Organizzazione

Il Municipio in collaborazione con l'Ente Smaltimento Rifiuti organizza almeno una volta all'anno la raccolta di rifiuti speciali.

Capitolo IV Disposizioni particolari**Art. 26**

Divieti

Il deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti o detriti di ogni genere come rottami, carcasse d'auto o di altri veicoli e macchinari fatiscenti o inutilizzabili, sui terreni pubblici e privati è vietato.

È pure vietato immettere nelle canalizzazioni di fognatura, nei corsi d'acqua o spandere sui terreni rifiuti liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per la loro natura e composizione, potrebbero danneggiare gli impianti di evacuazione e di depurazione e presentare pericoli di inquinamento per le acque del sottosuolo.

I contravventori potranno essere puniti in applicazione dell'Art. 33 del presente Regolamento.

Art. 27

Bruciatura di rifiuti

¹L'accensione di fuochi all'aperto per l'eliminazione di rifiuti, residui e scarti vegetali è vietata.

È fatta eccezione per quelle specie problematiche o colpite

da malattie o parassiti, secondo le disposizioni del Servizio fitosanitario cantonale.

²È pure vietata l'installazione di impianti privati di incenerimento degli stessi.

³Eventuali deroghe possono essere richieste al Municipio.

Art. 28

Sospensione
del servizio

Il servizio di raccolta può essere sospeso in caso di eventi di forza maggiore.

I turni soppressi non saranno recuperati.

Capitolo V Tariffe

Art. 29

Imposizione

Sono soggetti al pagamento di una tassa annua le economie domestiche, i proprietari di residenze secondarie, le aziende, i commerci e gli enti che operano nel Comune e che producono rifiuti.

Tasse

¹A copertura delle spese per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti ed in ossequio al principio della causalità viene prelevata una tassa annua applicando i seguenti parametri:

	Min. CHF	Max. CHF
Economie domestiche (domiciliati)		
- economia domestica composta da una o due persone al beneficio della Prestazione Complementare dell'AVS/AI,	50	100
- economia domestica composta da una persona	100	200
- economia domestica composta da due persone	150	300
- economia domestica composta da 3 o più persone	200	400
Proprietari di residenze secondarie (case e/o appartamenti)		
- fino a 2 locali abitabili	150	300
- oltre i 2,5 locali abitabili	200	400
Esercizi pubblici senza alloggio		
- Bar e ristoranti fino a 30 posti a sedere	300	600
- Bar e ristoranti con più di 30 posti a sedere	500	1'000

Esercizi pubblici con alloggio

- Per posto letto 50 100

Attività indipendenti con una produzione di rifiuti limitata (anche il solo domicilio fiscale)

- uffici postali e commerciali, parrucchieri, istituti di estetica, fisioterapia e massaggi, come pure piccole attività aventi quale caratteristica l'offerta di servizi 200 400

Attività industriali, commerciali ed artigianali

- banche, negozi di generi alimentari, garages, officine, imprese di costruzione, falegnamerie ed altre attività artigianali importanti quali elettricisti, sanitari, pittori, ecc. 400 800

Le tasse sono comprensive di IVA. Sono esenti dal pagamento delle tasse le associazioni senza scopo di lucro. Il Municipio può adeguare le tariffe qualora vi sia una manifesta sproporzione della tassa rispetto al costo effettivo causato.

Art. 30

Esigibilità e riscossione

¹La tassa diventa esigibile nel corso di ogni anno civile. Degli eventuali cambiamenti che dovessero verificarsi nel corso dell'anno si terrà conto mediante calcolo "pro rata temporis" su base mensile.

²La decisione di tassa, regolarmente intimata al cittadino e non contestata entro il termine legale, acquista forza di cosa giudicata ed è parificata a sentenza esecutiva ai sensi dell'Art. 80 LEF.

³Il Municipio stabilisce la modalità di fatturazione e riscossione. In caso di mora è prelevato un interesse uguale a quello applicato dall'Autorità cantonale delle contribuzioni in situazioni analoghe.

Art. 31

Reclamo

Contro la decisione di tassazione è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione. Il reclamo deve essere presentato in forma scritta e debitamente motivato.

Titolo IV Controlli, contravvenzioni e ricorsi

Art. 32

Facoltà di controllo

Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale, o se sussistono altri giustificati motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti e ispezionati, a fini di controllo, da incaricati del Municipio.

Art. 33

Contravvenzioni

¹Le contravvenzioni al presente regolamento, alle disposizioni esecutive e alle decisioni emanate sulla base del regolamento stesso vengono punite dal Municipio con una multa fino a CHF 10'000, a norma dell'art. 145 della Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987.

²La procedura è retta dagli Art. 147 e seguenti della Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987.

Art. 34

Ricorso

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla notifica.

Capitolo VII Disposizioni finali e transitorie

Art. 35

Tassa per il 2009

La tassa per il 2009 è riscossa in base al presente Regolamento.

Art. 36

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2009 ed annulla e sostituisce ogni altro regolamento sulla raccolta dei rifiuti, previa approvazione del Consiglio Comunale e del Consiglio di Stato (Sezione Enti Locali).

Approvazione del Consiglio Comunale del 15 dicembre 2008

Approvazione del Consiglio di Stato del 30 gennaio 2009